

imento del premio trova conferma nell'art. 1887 C. C. da cui si deduce che l'assicurato rimane impegnato e che il contratto acquista esecutorietà se l'assicuratore accetta la proposta nei termini di quindici giorni dalla pubblicazione, o di trenta quando occorre una visita medica.

Le condizioni di polizza dell'Istituto, diversamente da quanto già operavano alcune compagnie di assicurazione, non contengono l'obbligatorietà di pagamento del premio sotto forma di penalità. Tuttavia, le norme presenti quanto dispone il nuovo Cod. Civ. l'Istituto potrebbe:

- a) continuare a mantenere la facoltà fissa di pagamento del premio di primo anno, dato che l'art. 1924 costituisce disposizione derogabile a favore dell'assicurato;
- b) affermare l'obbligatorietà di pagamento del premio di primo anno a carico del contraente. In tal caso, per le polizze in corso, l'Istituto potrebbe richiedere il pagamento del premio di primo anno, in quanto esiste presentemente la norma di legge che lo sanziona e non occorre che la polizza la dica espressamente. Per le polizze di nuova emissione, l'Istituto potrebbe confermare espressamente la volontà di aderire alla disposizione del codice che sanziona l'obbligatorietà del pagamento del premio di primo anno mediante stampo.